

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Settore lavori pubblici

tel. 0322 837731

marcolavatelli@comune.borgomanero.no.it

Prot. n.	2026/0005022
Tit/cl/fasc	6/8/4

Borgomanero, 02/02/2026

**LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B)
D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023**

**SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE E
L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA
CIG (DA SISTEMA PCP)**

0. PREMESSA

L'articolo 50 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (di seguito indicato anche come "Nuovo Codice") prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, in affidamento diretto, fino all'importo di 150.000 euro.

L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce all'articolo 3 comma 1 lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.

Si fa rilevare preliminarmente come l'intervento di cui in oggetto non possa avere un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Si evidenzia altresì come l'assenza di interesse transfrontaliero sia da desumersi anche in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, nonché in relazione alle specifiche tecniche che, prevedendo l'esecuzione di lavorazioni normalmente reperibili sul mercato, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Si intende pertanto procedere all'affidamento diretto dei lavori più oltre illustrati.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele, si intende pertanto fare riferimento, oltre che a quanto previsto dal "Nuovo Codice" ed ai suoi principi, alle disposizioni del Codice civile.

Si prende pertanto a riferimento la definizione data al "preventivo di spesa" da Cass. civ., Sez. III, 01/03/2007, n. 4806, quale *"mera elencazione di prezzi posti in corrispondenza con materiali o interventi tecnici da eseguire, che è invece una caratteristica propria di un preventivo di spesa, al fine di mettere in condizione la parte interessata di conoscere analiticamente sia le prestazioni da compiere che i relativi prezzi"*.

Ricordando altresì come in base alle disposizioni del nostro codice civile in tema di contratti, la manifestata disponibilità ad avviare una trattativa non può equipararsi a un'offerta contrattuale; per

potersi avere propriamente un'offerta vincolante, rispetto alla quale la semplice accettazione equivale a conclusione del negozio, occorre che l'oggetto del contratto sia precisamente determinato in tutti i suoi elementi e che, in particolare, siano definite le rispettive prestazioni a carico delle parti (Cass., 7 luglio 2009, n. 15964; Cass., 15 dicembre 1982, n. 6922).

Pertanto, sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva una successiva fase di negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di valutazione più oltre illustrate al fine di definire il consenso dei contraenti sull'intero contenuto del contratto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di “consulenza e supporto tecnico-economico per la gestione e l'ottimizzazione dei costi relativi all'energia elettrica”.

I lavori sono meglio illustrati negli articoli successivi.

Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Il presente avviso, dunque, non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi dell'Allegato II.6 del “Nuovo Codice”.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di negoziare l'affidamento dei lavori anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all'oggetto del contratto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Borgomanero, Corso Cavour n. 16, 28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322 837711 - Fax 0322 845206 - e-mail urp@comune.borgomanero.no.it - Sito www.comune.borgomanero.no.it

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice

Area Tecnica-Lavori Pubblici - Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO), Dirigente: Ing. Paola Benevolo
Settore Lavori Pubblici

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

Il rapporto contrattuale è delineato come espletamento del Servizio di consulenza in efficienza energetica CPV 71314300-5

Oggetto dei lavori risulta essere: “*Servizio di consulenza e supporto tecnico-economico per la gestione e l'ottimizzazione dei costi relativi all'energia elettrica*”

Importo complessivo a base di gara: € 12.033,91
di cui

€ 10.000,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

€ 100,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.933,91 per servizi soggetti a ribasso

L'intervento è finanziato con fondi propri.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: *Commercio Terziario*

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Il Servizio si compone dei seguenti prestazioni riguardanti tutti i POD intestati al Comune di Borgomanero con utilizzo della fornitura "altri usi"

- Rimodulazione delle quote potenza: riduzione, aumento;
- Correzione coppia di potenza impegnata
- Chiusura contatori elettrici non attivi

Considerato che il risparmio annuo stimato ammonta ad € 24.067,81 il compenso riconosciuto non potrà essere superiore ad € 12.033,91 oltre iva che è pari al 50% del risparmio stimato a seguito dell'effettuazione delle operazioni sopra indicate.

L'operatore economico avrà diritto al compenso calcolato a consuntivo, a seguito dell'emissione della dodicesima fattura successiva alle modifiche apportate ai contratti di fornitura dell'ente

3. PRECISAZIONE SUI COSTI DELLA MANODOPERA

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

- 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*
- 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisce con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico"*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *"I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di*



contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che, anche in caso di affidamento diretto (di lavori, di servizi, di forniture), è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.



Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che il concorrente, a pena di inammissibilità, all'interno del proprio preventivo dichiara:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il totale del preventivo offerto, all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile unico del progetto - RUP - (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) è la geom. Pagani Alessia, funzionario servizi tecnici presso il Settore Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero (NO), tel. 0322 837747, e-mail: alessiapagani@comune.borgomanero.no.it

5. SOGGETTI AMMESSI

5.1 Requisiti generali

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del "Nuovo Codice".

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

5.2 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:

L'operatore economico può partecipare qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023

6. PROCEDURA

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta/ preventivo esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica MePa di Consip S.p.A. **entro le ore 10:00 del giorno**



11/02/2026.

La proposta/preventivo dovrà contenere:

A) Dichiarazione Allegato A al presente avviso, firmata digitalmente, con la quale, ai sensi dell'articolo 91 del "Nuovo Codice", si dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del "Nuovo Codice, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione previsti dal presente avviso;

B) Dichiarazione (vedasi comunque Allegato A) con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero **B bis) Dichiarazione (Vedasi comunque Allegato A)** sul contratto di lavoro applicato/ ovvero sul differente contratto collettivo applicato dall'operatore economico, con attestazione di equivalenza delle tutele rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

C) Preventivo di spesa firmato digitalmente (redatto preferibilmente secondo l'Allegato B allegato al presente avviso) finalizzato all'identificazione delle valutazioni effettuate sulle lavorazioni da eseguire, anche in riferimento agli elementi di negoziazione di seguito illustrati;

Il miglior preventivo verrà selezionato **a seguito di valutazione dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza**, sulla base dei criteri motivazionali esposti:

n	Elementi	Criteri di Valutazione
1	Economicità complessiva	Valutazione del prezzo complessivo offerto

Ricevute le proposte preventivo il RUP (Responsabile Unico di Progetto), avvalendosi eventualmente di apposito supporto tecnico procederà alla valutazione delle stesse, redigendo verbale che, motivando sulla base degli elementi sopra indicati, individua il miglior preventivo. Individuato lo stesso, si procede ad una specifica negoziazione definendo l'intero contenuto del contratto (Eventuale: anche con miglioramento dell'importo proposto nel preventivo) e procedendo, infine, con l'affidamento/ proposta di affidamento alla Direzione competente.

L'atto di affidamento sarà pubblicato, unitamente al verbale di valutazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito www.comune.borgomanero.no.it.

Ai sensi dell'articolo 52 del "Nuovo Codice", qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

7. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto secondo le indicazioni previste dall'articolo 119 del "Nuovo Codice".

8. PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione al termine dei lavori. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato dalla stazione appaltante, e l'IBAN del conto corrente dedicato.

Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. PENALI E RESPONSABILITÀ POSTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO



L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività realizzata in dipendenza dello stesso.

Il termine per la realizzazione del servizio descritto in premessa è previsto in 120 giorni.

La durata dell'affidamento è di mesi 24

Per inosservanza dei termini di esecuzione dei lavori si applicheranno le penali previste dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

10. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO/RECESSO

La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l'affidamento nel caso non siano rispettati gli impegni assunti in fase di raccolta di preventivi per quanto attiene i tempi di installazione del cantiere.

La stazione appaltante potrà comunque recedere dal contratto secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Le cause di risoluzione del contratto, comprese quelle di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, sono indicate nell'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del "Nuovo Codice". Sono fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del "Nuovo Codice" per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'allegato II.14 del "Nuovo Codice" (che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti).

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

13. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PATTO DI INTEGRITÀ

Con la partecipazione alla raccolta di preventivi l'operatore accetta il Codice Etico ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul sito internet <https://www.comune.borgomanero.no.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/trasparenza/trsid12-disposizioni-generalis-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

14. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, secondo le modalità previste dal "Nuovo Codice", avvalendosi della facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023.

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento saranno a totale carico dell'affidatario.

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul profilo di committente della stazione appaltante.

Borgomanero, 02/02/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
*(geom. Pagani Alessia) **

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Allegato A - Dichiarazione sui requisiti

Modello tracciabilità

Allegato B - Schema di Preventivo